



**Politecnico
di Bari**

Regolamento del Corso di Dottorato Nazionale in Autonomous Systems (DAuSy)

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI	2
Articolo 1 – Finalità ed ambito di applicazione	2
Articolo 2 – Organi del Corso del dottorato	2
Articolo 3 – Il Collegio dei Docenti	2
Articolo 4 – Il Coordinatore del Collegio	3
Articolo 5 – La Giunta del Dottorato	3
Articolo 6 – I Referenti di Curriculum	4
Articolo 7 – Il Comitato di Indirizzo	4
PARTE II – AMMISSIONE	4
Articolo 8 – Ammissione	4
Articolo 9 – Commissione giudicatrice e modalità di selezione	4
PARTE III – FREQUENZA DEL CORSO	5
Articolo 10 – Diritti e doveri dei dottorandi	5
Articolo 11 – Verifica delle attività formative	5
Articolo 11 – Proroga	6
PARTE IV – CONSEGUIMENTO DEL TITOLO	6
Articolo 12 – Esame finale	6
Articolo 13 – Commissione giudicatrice per l'esame finale	7
PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	7
Articolo 14 – Disposizioni finali	7

PARTE I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Finalità ed ambito di applicazione

1. Il corso di Dottorato Nazionale in Autonomous Systems (DAuSy) ha sede amministrativa presso il Politecnico di Bari ed è in convenzione con altre Università ed Enti di ricerca italiani ed esteri.
2. I dottorandi svolgono principalmente la loro attività di ricerca presso la sede convenzionata a cui afferisce la borsa di studio assegnata in base agli esiti del concorso.
3. Il corso di dottorato è articolato in tre Curricula formativi intesi come ambiti di approfondimento all'interno di un'unica comunità di ricerca e di discussione scientifica.
4. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del corso ai sensi dell'art. 11 del D.M. n. 226/2021 tenendo in considerazione la dimensione, le finalità e le peculiarità del corso nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 2 – Organi del Corso del dottorato

1. Sono organi del Corso, in coerenza con la normativa vigente:

- il Collegio dei Docenti (Collegio);
- il Coordinatore del Collegio (Coordinatore).

2. Sono inoltre organi del Corso:

- la Giunta del Dottorato (Giunta);
- i Referenti di Curriculum;
- il Comitato di Indirizzo.

Articolo 3 – Il Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato, tenendo anche in considerazione le indicazioni della Giunta.
2. Il Collegio è composto da docenti o ricercatori delle Università e Centri di Ricerca convenzionati, ciascuno dei quali afferisce ad un Curriculum, inclusi membri internazionali che sono docenti o ricercatori afferenti ad Università o Centri di ricerca esteri, oltre fino a un massimo di tre rappresentanti degli studenti di dottorato, uno per ciascun curriculum, eletti da e tra i dottorandi di ciascun curriculum, che partecipano al Collegio per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi.
3. La composizione del Collegio dei Docenti deve rispettare quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lett. b e art. 6 del Regolamento dei Corsi di dottorato del Politecnico di Bari.
4. Le funzioni del Collegio sono disciplinate dall'art. 6 del Regolamento per i Corsi di dottorato del Politecnico di Bari.

In particolare, il Collegio:

- a. organizza i corsi e le altre attività del dottorato, congiuntamente alla Giunta per quanto di competenza;
- b. individua un supervisore e uno o più co-supervisori che coordinino l'attività di ciascun dottorando, di cui almeno uno di provenienza accademica, tra soggetti interni o esterni al Collegio dei Docenti, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo;

- c. valuta e approva il progetto formativo e di ricerca dei dottorandi;
- d. indica le strutture in cui il dottorando deve compiere continuamente attività di studio e decide sull'eventuale svolgimento di periodi di ricerca presso altre sedi, italiane o straniere;
- e. può autorizzare, su richiesta del dottorando, l'esercizio di attività didattica, sussidiaria ed integrativa dello stesso presso il Politecnico di Bari o altre Università o enti di ricerca ovvero Pubbliche Amministrazioni;
- f. può nominare un Vice-coordinatore, designato dal Coordinatore tra i docenti e ricercatori del Collegio, che coadiuva il Coordinatore nell'espletamento delle sue funzioni;
- g. propone al Rettore la commissione giudicatrice per l'ammissione;
- h. verifica l'assolvimento del percorso formativo e l'attività di ricerca dei dottorandi e ne delibera l'ammissione all'anno successivo.

Articolo 4 – Il Coordinatore del Collegio

1. Il coordinamento del Collegio dei docenti è affidato ad un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, a un professore di seconda fascia a tempo pieno del Politecnico di Bari, anche in convenzione ex articolo 6 comma 11 della L. 240/2010, o di una delle Università partecipanti al corso, in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia. La funzione di Coordinatore può essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale.

2. Il Coordinatore del Collegio:

- convoca e presiede il Collegio dei Docenti e la Giunta;
- rappresenta il Collegio dei Docenti ed il Corso di Dottorato;
- è responsabile della organizzazione e del funzionamento complessivo del corso.

3. Il Coordinatore del Collegio dura in carica un quinquennio e non può essere consecutivamente riconfermato.

4. Le funzioni del Coordinatore sono disciplinate dall'art. 6 del Regolamento per i Corsi di dottorato del Politecnico di Bari e sono supportate dalla Giunta.

Articolo 5 – La Giunta del Dottorato

1. La Giunta del Dottorato ha funzioni di gestione di carattere organizzativo-amministrativo e supporta il Coordinatore del Collegio nei suoi compiti. In particolare, la Giunta si occupa di:

- organizzare le attività del corso di dottorato comuni a tutti i Curricula (ad es. workshop, scuole dottorali, eventi di divulgazione);
- gestire i rapporti con soggetti esterni attraverso anche la predisposizione di accordi e convenzioni;
- gestire i rapporti con le Università convenzionate;
- supportare il Coordinatore nel coordinamento interno fra i docenti e nella gestione complessiva del corso.

2. La Giunta è composta da:

- il Coordinatore del Collegio;
- il Vice-Coordinatore del Collegio, ove presente;
- i tre Referenti di Curriculum.

3. La Giunta redige un resoconto dell'attività svolta e lo trasmette insieme alla relativa documentazione al Collegio dei Docenti per la eventuale ratifica di delibere, qualora necessaria, alla prima riunione utile.

4. La Giunta, su richiesta del Coordinatore, può essere supportata nell'espletamento dei suoi compiti da uno o più membri del Comitato di Indirizzo.

5. La Giunta ha carattere operativo, riunendosi con continuità, utilizzando anche strumenti rapidi di confronto, quali email e strumenti elettronici.

Articolo 6 – I Referenti di Curriculum

1. Per ciascun Curriculum, il Referente di Curriculum è eletto da e fra i docenti afferenti ad ogni singolo Curriculum e:

- rappresenta il Curriculum all'interno del Collegio dei Docenti e della Giunta;
- è responsabile della organizzazione e del funzionamento complessivo del Curriculum e dei percorsi formativi in esso previsti.

2. I Referenti di Curriculum durano in carica un quinquennio e non possono essere consecutivamente riconfermati.

Articolo 7 – Il Comitato di Indirizzo

1. Il Comitato di Indirizzo coadiuva il Collegio dei Docenti nella progettazione e realizzazione del corso nel suo complesso ed in particolare fornisce suggerimenti sulle attività di ricerca e di formazione proposte dalla Giunta.

2. Il Comitato di Indirizzo comprende componenti di alto profilo scientifico internazionale individuati dal Coordinatore tra coloro che hanno espresso una manifestazione di interesse.

3. Il Comitato di Indirizzo è nominato dal Coordinatore, sentita la Giunta.

Parte II – Ammissione

Articolo 8 – Ammissione

1. L'ammissione al Dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica.

2. Possono accedere ai corsi, previo superamento di un esame di ammissione senza limitazioni di età e cittadinanza coloro che sono in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento), diploma di laurea specialistica/magistrale conseguita in un'università italiana o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalla Commissione giudicatrice di cui al successivo articolo 9.

3. L'ammissione al corso di dottorato avviene previo superamento di una idonea procedura di selezione intesa ad accertare la preparazione, la capacità e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. La selezione viene effettuata mediante concorso pubblico per titoli ed eventualmente per esami o colloqui (anche per via telematica), in accordo con le norme vigenti.

Articolo 9 – Commissione giudicatrice e modalità di selezione

1. La Commissione giudicatrice per l'ammissione al Corso è nominata con Decreto del Rettore su proposta del Collegio dei Docenti.

2. La Commissione è composta dal Coordinatore o, in caso di sua indisponibilità, da un componente del Collegio da lui designato, con funzioni di Presidente, e da un minimo di quattro commissari effettivi e quattro supplenti, scelti fra i docenti e i ricercatori universitari di ruolo afferenti alle tematiche di ricerca alle quali si riferisce il corso di dottorato, provenienti anche da Università non italiane. I Commissari possono essere componenti del Collegio dei Docenti. Nella formazione della composizione della Commissione ci si attiene di norma a quanto previsto in materia di rappresentanza di genere dalla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee dell'11 marzo 2005, n. 251. La commissione deve essere formata in modo da assicurare la partecipazione di componenti stranieri o esterni ai soggetti convenzionati.

3. In considerazione del fatto che ogni borsa è vincolata ad un tema di ricerca specifico, la Commissione può essere integrata da un esperto di comprovata competenza della materia, anche appartenente al Collegio dei Docenti del dottorato, per ognuno dei temi di ricerca messi a bando.

4. Al termine dei lavori, la Commissione giudicatrice attribuisce i punteggi definitivi e le idoneità alle borse messe a bando e predispone una graduatoria di merito. Le borse sono assegnate in base alla graduatoria, alle idoneità ottenute ed alle preferenze espresse in sede di candidatura da parte dei candidati. A parità di punteggio, si tiene conto dell'equilibrio di genere, ossia prevale il genere che tra i candidati collocati in una posizione superiore nella medesima graduatoria è minoritario. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.

5. Il Rettore accerta la regolarità degli atti concorsuali ed approva, con proprio decreto, la graduatoria di merito articolata per Curriculum.

6. Ad ogni candidato idoneo assegnatario di borsa è richiesta conferma di accettazione della borsa di studio assegnata. In caso di rinuncia espressa o tacita, si procede con lo scorrimento della graduatoria e la borsa di studio sarà proposta ai candidati che non siano già assegnatari di borsa e che abbiano ottenuto giudizio di idoneità per essa secondo l'ordine di graduatoria.

7. I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria e fino alla assegnazione di tutte le borse messe a concorso per ciascun Curriculum.

Parte III – Frequenza del corso

Articolo 10 – Diritti e doveri dei dottorandi

1. I diritti e doveri dei dottorandi, per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, sono disciplinati dal Regolamento per i corsi di Dottorato del Politecnico di Bari e della sede convenzionata a cui afferisce la borsa di studio assegnata in base agli esiti del concorso.

2. Ciascun dottorando è tenuto a rispettare il Codice etico e di comportamento del Politecnico di Bari e della sede presso cui svolge l'attività di didattica e ricerca.

Articolo 11 – Verifica delle attività formative

1. Ciascun dottorando deve svolgere le attività formative secondo il progetto formativo e di ricerca approvato dal Collegio dei Docenti.

2. Il corso di dottorato prevede un numero minimo di crediti di didattica, relativi a corsi che l'allievo dovrà frequentare, sostenendo i relativi esami ove previsti.

3. La valutazione di fine anno dell'assolvimento del percorso formativo e di ricerca dei dottorandi è affidata al Collegio dei Docenti, che, a conclusione di ogni anno accademico e previa acquisizione del parere motivato dei supervisori, verifica il completamento delle attività formative e di ricerca previste per ciascun dottorando.

4. La valutazione di passaggio d'anno di cui al comma precedente tiene conto della relazione di fine anno redatta dal dottorando.

Articolo 11 – Proroga

1. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei Docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.

2. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal Collegio dei Docenti, su richiesta congiunta del supervisore e del/i co-supervisore/i per motivate esigenze scientifiche. Il Collegio dei Docenti, valutate le motivazioni scientifiche presentate a supporto della richiesta, delibera in merito alla concessione della proroga, previa verifica della copertura su fondi a carico del bilancio della sede convenzionata a cui afferisce la borsa di studio assegnata in base agli esiti del concorso.

Parte IV – Conseguimento del titolo

Articolo 12 – Esame finale

1. Le procedure per il rilascio del titolo di dottore di ricerca sono previste dalla normativa vigente.

2. L'ammissione all'esame finale del dottorando è subordinata al soddisfacimento dei seguenti requisiti:

- valutazione positiva del raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto formativo e di ricerca e dell'acquisizione, da parte del dottorando, di adeguata esperienza scientifica nazionale e internazionale da parte del Collegio dei Docenti, espressa sulla base della relazione finale presentata dal dottorando;
- valutazione della tesi da parte dei valutatori esterni di cui al successivo comma 3.

3. Il Coordinatore, sentito i supervisori, designa almeno due valutatori, anche appartenenti a istituzioni estere e internazionali, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario.

4. A seguito di superamento dell'esame finale è rilasciato il titolo di Dottore di ricerca, congiuntamente tra il Politecnico di Bari e la sede convenzionata.

5. Per tutte le altre norme relative all'esame finale, per quanto non previsto dal presente articolo, si rimanda al Regolamento per i corsi di dottorato del Politecnico di Bari e alle convenzioni formalizzate con le Università convenzionate.

Articolo 13 – Commissione giudicatrice per l'esame finale

1. Per ogni curriculum viene nominata una Commissione giudicatrice per l'esame finale. Ogni commissione, nominata con decreto del Rettore, viene proposta dal Collegio dei docenti del corso di Dottorato nel rispetto, se possibile, dell'equilibrio di genere ed è composta da tre o cinque componenti effettivi e due supplenti, individuati tra docenti universitari, ricercatori ed esperti in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale negli ambiti disciplinari del corso. Almeno due componenti su tre, o tre componenti su cinque, devono afferire a istituzioni accademiche italiane ed estere non partecipanti al dottorato e non devono essere inseriti nel Collegio dei docenti.
2. Ogni Commissione può essere integrata con non più di due esperti appartenenti a istituzioni accademiche o strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere, che possono partecipare in modalità telematica. L'integrazione può essere prevista per ogni dottorando ammesso all'esame finale.
3. Su proposta del Collegio dei docenti, i Commissari esterni possono partecipare in modalità telematica, ferma restando l'obbligatoria presenza presso la sede d'esame di un Commissario con funzioni di Presidente. Il decreto di nomina è pubblicato sul sito dell'Ateneo.

Parte V – Disposizioni finali e transitorie

Articolo 14 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico del Politecnico di Bari e le eventuali successive modifiche sono approvate con le stesse modalità, sentite le strutture accademiche delle sedi convenzionate.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa del Politecnico di Bari e alla normativa nazionale in quanto applicabile.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo del Politecnico di Bari.